



fondo
sociale europeo

ALLEGATO A

Standard di progettazione dei percorsi

Maggio 2018



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INERATIVA ED-FINANZIATA CON FSE

Sommario

1. Premessa.....	4
2. Gli standard di erogazione.....	5
3. I profili.....	7
3.1 Introduzione al format dei profili	7
3.2 I profili regolamentati.....	8
3.3 Aggiornamento del repertorio.....	9
4. Linee guida per il modellamento dei percorsi	9
4.1 Percorsi	9
4.1.1 Le “componenti” del percorso formativo.....	10
4.1.2 Utilizzo completo e utilizzo parziale delle “componenti” del percorso formativo	10
4.1.3 La “struttura” del percorso formativo	11
4.2 Percorsi Standard e relativo utilizzo	11
4.3 Introduzione alle Prove Complessive di Valutazione.....	12
4.3.1 Struttura Generale di una PCV.....	13
4.4 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte.....	14
5. Modalità, Strumenti e Innovazioni	14
5.1 Standard minimi di laboratorio	16
6. Linee guida per l’e-learning	16
6.1 Dalla FAD all’e-learning.....	16
6.2 Requisiti	16
6.3 Modalità operative	18
7. Stage	18
8. Principi orizzontali del POR.....	19
8.1 Linee guida per lo sviluppo sostenibile.....	19

8.1.1 Premessa.....	19
8.1.2 Modalità operative	20
8.1.3 Metodologie e strumenti	22
8.2 Linee guida per la parità fra uomini e donne e non discriminazione	22
8.2.1 Modalità operative	22
8.2.2 Supporti alla Progettazione	23
9. Linee guida per la sicurezza	23
10. Linee guida per l'orientamento	24
11. Linee guida per l'inclusione sociale	25
12. Gestione dei crediti formativi.....	26
12.1 I Crediti Formativi	26
12.1.1 Requisiti di accesso ai percorsi: crediti formativi derivanti da competenze certificate o validate	27
13. Modellazione di azioni di recupero/personalizzazione	27
14. "Deroga ore"	27
15. Certificazioni in esito ai percorsi formativi	28

1. Premessa

L'Italia ha recentemente conosciuto una significativa accelerazione normativa in materia di certificazione delle competenze, innescata dalla L. 92/2012 e dai decreti successivi che si sono susseguiti in tempi relativamente rapidi.

Il D.Lgs. 13/13 ha individuato il Repertorio Nazionale, gli enti titolari del sistema di certificazione nazionale, gli standard minimi di sistema, di attestazione finale e di servizio che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il decreto interministeriale MLPS-MIUR del 30 giugno 2015 ha fornito le indicazioni per la costituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali che è una parte integrante del più ampio Repertorio Nazionale.

In attuazione del decreto, a partire dal 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni hanno effettuato un complesso lavoro di mappatura delle qualifiche dei repertori regionali che sono confluite nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, primo risultato di un processo ancora in corso.

Questo contesto in continua evoluzione ha avuto ripercussioni anche su un sistema maturo e strutturato come quello della Regione Piemonte che ha adeguato la normativa regionale in materia e che partecipa attivamente ai lavori nazionali.

Si è pertanto ritenuto opportuno aggiornare la versione precedente del presente documento che ha l'ambizione di essere una risposta flessibile e dinamica ai mutamenti e cambiamenti del sistema della formazione professionale.

La finalità resta quella di costituire riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti negli atti di indirizzo e nei bandi regionali, facendo della trasversalità una caratteristica intrinseca che si esplicita attraverso i seguenti elementi guida:

- implementazione della **referenziazione delle qualifiche regionali al Quadro Europeo (EQF) e Nazionale delle Qualificazioni**, in coerenza con le indicazioni del **Decreto del Ministero del Lavoro dell'8 gennaio 2018**, così da garantire la completa leggibilità e spendibilità delle stesse tra Regioni e Stati Membri, si lega al programma Regionale di supporto all'occupazione ed al lavoro. La referenziazione integrale dei profili, infatti, rende il Repertorio piemontese pienamente interpretabile in chiave europea, nazionale e interregionale, permettendo una maggiore chiarezza nella declinazione delle specificità lavorative locali ed una corretta trasposizione delle stesse in realtà economiche eterogenee;
- la **referenziazione degli Standard Formativi alle classificazioni ATECO e CPI2011**, così da permettere la gestione di correlazioni multiple con altri repertori a livello nazionale (come l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e regionale (Banca dati Excelsior, dati Comunicazioni Obbligatorie – COB, altri Repertori regionali e banche dati nazionali di riferimento).

Il presente documento ha carattere trasversale e generale, deve pertanto essere integrato con le indicazioni specifiche che la stessa amministrazione definisce all'interno dei bandi e delle direttive.

A corredo degli "standard di progettazione" si affiancano gli "standard di erogazione" (schede corso) che hanno la finalità di fornire le informazioni rilevanti per la progettazione dei percorsi formativi riferiti a ciascun profilo/obiettivo, in coerenza con le indicazioni dell'amministrazione.

2. Gli standard di erogazione

Le schede corso costituiscono il riferimento univoco per la progettazione dei percorsi; ciascuna scheda presenta una parte di carattere generale e una parte riferita agli standard dei percorsi in relazione allo specifico destinatario a cui si rivolgono.

I dati della parte generale si riferiscono al profilo in termini di titolo del percorso, normativa, possibilità di assegnare il credito in ingresso, certificazione prevista in uscita, ore di assenza massime consentite, tipologia di valutazione (prova in ingresso e finale) e durata della prova finale; inoltre, la parte generale presenta i range di durata del corso e dello stage e la percentuale di ore e-learning prevista rispetto ai vari percorsi progettati.

A seconda dei target di utenza a cui si rivolge il percorso, alla parte generale segue una scheda attività destinatario che riporta gli standard di erogazione specifici in termini di durata del corso e dello stage, percentuale di ore e-learning, prerequisiti di accesso al corso ed eventuali altre indicazioni utili per la progettazione. In particolare per quanto concerne i prerequisiti dei percorsi postdiploma e postqualifica, al fine di garantire la massima possibilità di accesso alla formazione, sono ammissibili gli utenti non diplomati che abbiano superato le prove predisposte per l'ingresso nei percorsi IFTS, oltre ad eventuali altre prove selettive, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 4 della D.G.R. 152/06.

I destinatari sono individuati rispetto alle seguenti caratteristiche:

- età
- stato occupazionale (disoccupati, occupati o entrambi gli stati)
- livello minimo e massimo di scolarità richiesta in ingresso (dove previsto anche un livello massimo è precisato, diversamente il campo è vuoto)
- necessità di obbligo scolastico assolto
- esperienze lavorative richieste o meno per la partecipazione al percorso.

Parte dei dati della scheda generale sono riportati anche nelle schede attività destinatario senza variare (es. titolo del percorso, normativa...); nel caso tali dati variassero in funzione delle tipologie di destinatario, la scheda generale risulterebbe vuota, mentre risulterebbero completate le schede attività destinatario.

Laddove si presentassero situazioni formative per le quali i destinatari previsti nelle schede non rispondano al target individuato dall'operatore, a fronte dell'esplicitazione di tali esigenze e delle motivazioni ad esse connesse, l'amministrazione deputata alla valutazione e approvazione del percorso si riserva di valutare la necessità e fattibilità della proposta.

Data la finalità degli standard di erogazione, la gran parte dei profili del repertorio regionale è corredata dalla relativa scheda corso; per quanto concerne gli obiettivi, gli standard di erogazione sono disponibili per parte dei normati e per gli obiettivi per i quali si è ritenuto importante definire gli elementi costitutivi per la progettazione dei percorsi.

Più nel dettaglio, gli elementi presentati dalla scheda corso possono essere così sintetizzati:

a) elementi generali e invariati della scheda corso

Contenuto	Note
Codice identificativo e denominazione del profilo/obiettivo indirizzo di riferimento	Viene indicato lo standard formativo di riferimento del percorso formativo

b) informazioni relative ai destinatari della politica attiva (scheda destinatari)

Contenuto	Note
Tipologia destinatario	Breve descrizione del target della politica attiva

Contenuto	Note
Obbligo scolastico assolto	Viene specificato se per la frequenza del corso in oggetto è necessario aver assolto l'obbligo di istruzione (assume valori Si/No/Entrambi)
Età, stato occupazionale, scolarità	Tipologia del destinatario del corso classificato in funzione di età, titolo di studio conseguito, stato occupazionale. In particolare per il titolo di studio, si intende il livello minimo da possedere per accedere al corso. Sono poi specificati ulteriori dettagli di tali attributi
Esperienze lavorative	Viene esplicitata la necessità o meno da parte degli utenti di aver avuto esperienze lavorative pregresse (assume valori Si/No/Entrambi)

c) elementi della scheda corso che variano in funzione del destinatario della politica attiva

Contenuto	Note
Tipo di attestazione rilasciata in esito al corso	Tipologia di attestazione rilasciata in esito al corso formativo: frequenza e profitto, validazione delle competenze, qualifica, specializzazione, abilitazione professionale, idoneità, diploma professionale
Ore corso	Viene indicato il range di ore (ore min/max) del corso in oggetto in coerenza con il target identificato; il range è comprensivo delle ore di stage ed esame
Ore di assenza massima consentite	Ore di assenza massime consentite per poter accedere alla prova d'esame
Ore di stage	Viene indicato il range di ore (ore min/max) dello stage in coerenza con il target identificato
Ore erogate in e-learning	Viene indicato in termini percentuali il range (ore min/max) di ore che possono essere svolte con moduli e-learning
Crediti	Viene specificato se per il corso in oggetto è prevista la possibilità di assegnare agli allievi crediti formativi in ingresso
Tipo prova finale	Tipologia di prova finale. Assume valori: standard ¹ con commissione esterna / standard senza commissione esterna / prova di agenzia validata, con commissione esterna / prova di agenzia, senza commissione esterna / non prevista.

¹ Si intende sia standard che standard a criteri unificati

Contenuto	Note
Durata della prova finale	Durata della prova finale
Descrizione prova di ingresso	Viene descritta sinteticamente la prova di ingresso per l'accesso al corso. In riferimento al colloquio tecnico motivazionale in ingresso al corso, è a cura dell'operatore valutarne la necessità o meno di svolgimento laddove non sia indicato.
Normativa di riferimento	Sono riportate le normative generali e specifiche che compariranno sull'attestazione in coerenza con il target di riferimento
Pre-requisiti in ingresso	Sono descritti i requisiti minimi per poter accedere al corso, che precisano e dettagliano la scolarità richiesta e/o eventuali eccezioni che prevedono la somministrazione della prova di ingresso.
Altre indicazioni	Campo note nel quale inserire eventuali ulteriori precisazioni

Le schede sono reperibili sul sito istituzionale di Regione Piemonte, nella sezione dedicata a Competenze e Standard della Formazione Professionale.

3. I profili

3.1 Introduzione al format dei profili

Il format adottato dalla Regione Piemonte per la descrizione dei profili/obiettivi del proprio repertorio, approvato con D.G.R. n. 36 - 2896 del 14/11/2011 Allegato C e in linea con quello utilizzato per la descrizione delle qualifiche e dei diplomi professionali del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011², è costituito dai seguenti elementi:

Denominazione della figura/del profilo
Edizione
Indirizzi della figura/del profilo (se presenti)
Referenziazioni della figura/del profilo (Ateco, Istat, NUP)
Area professionale
Sottoarea professionale

² Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Direzione Regionale Coesione Sociale		Settore Standard formativi e orientamento professionale
Standard di progettazione dei percorsi		Pagina 8 di 28

Descrizione sintetica della figura/del profilo		
Livello EQF		
Processo di lavoro caratterizzante la figura/profilo		
Processo di lavoro e relative attività (n.)	Competenza (n.)	
	Abilità minime	Conoscenze essenziali

Si tratta di un format in cui l'elemento chiave è costituito dalla **competenza agita** nell'ambito di specifici processi di lavoro e rispetto alla quale vengono definiti gli altri descrittori.

Per "processo di lavoro caratterizzante" si intende il macro processo di riferimento caratterizzante la figura/profilo (ad es. per l'"operatore del benessere" viene indicato "Trattamento dell'aspetto della persona"), mentre le sequenze di processo ad esso associate rappresentano le diverse fasi di lavoro (ad es. "Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro", "Accoglienza e assistenza del cliente", "Funzionamento e promozione dell'esercizio").

3.2 I profili regolamentati

I profili e gli obiettivi del repertorio regionale sono ricondotti a due grandi categorie: formazione regolamentata e formazione non regolamentata.

Laddove si sia in presenza di elementi regolamentati nelle schede corso è riportata la normativa di riferimento nazionale e regionale alla quale si deve guardare con attenzione per la progettazione dei percorsi formativi e di cui si deve dare evidenza nelle attestazioni; la normativa è anche consultabile sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/profNormate.htm>

Al di là delle informazioni riportate nelle schede corso, i profili/obiettivi regolamentati possono prevedere delle specificità date dalle normative in termini ad esempio di gestione dei crediti formativi piuttosto che di organizzazione delle attività formative, di cui il progettista deve inderogabilmente tenere conto.

In particolare per quanto concerne i profili/obiettivi afferenti all'**igiene e alla sicurezza sul lavoro**, la Regione Piemonte ha raccolto in un unico documento tutte le indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e fruizione dei corsi di formazione. Il documento, approvato dalla D.G.R. n. 22-5962 del 17 giugno 2013 e realizzato con la collaborazione del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, ha l'obiettivo di agevolare la corretta applicazione della normativa, nell'ottica di favorire la migliore qualità dei corsi di formazione e contribuire quindi a una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Poiché la tematica è oggetto di costante evoluzione e adeguamento, si invitano gli operatori a consultare la pagina del sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108>, da cui è possibile scaricare l'ultima versione del documento ed essere allineati rispetto a tutti gli aggiornamenti in merito.

3.3 Aggiornamento del repertorio

È sempre possibile, da parte degli operatori, presentare proposte di aggiornamento del repertorio in termini di modifica dei profili/obiettivi esistenti e/o inserimento di nuovi, anche in raccordo con l'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

Per le istanze di aggiornamento del repertorio si rimanda alla D.G.R. N°18-6464 del 07/10/2013 "Revoca parziale alla D.G.R. 152-3672 del 2/08/2006 - Indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi".

4. Linee guida per il modellamento dei percorsi

In relazione alla definizione di un quadro strategico nazionale e regionale per l'apprendimento permanente, alle norme generali e ai livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione, negli ultimi anni sono state delineate importanti prospettive e fornite indicazioni sia a livello europeo che a livello nazionale e/o regionale.

In particolare, il D.Lgs. 13 del 16 gennaio 2013 in attuazione della L. 92/2012 – agli articoli 3 e 6 - stabilisce che sono **oggetto di certificazione** unicamente le competenze riferite a qualificazioni del repertorio nazionale e dei repertori regionali codificati, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a specifici standard minimi, esplicitati nel decreto stesso. In linea con il decreto, con D.G.R. n. 18-6464 del 7 ottobre 2013 la Regione Piemonte definisce quindi che "in conformità con la normativa vigente, la certificazione pubblica delle competenze e il rilascio delle varie qualificazioni nel sistema piemontese della formazione professionale e della leFP potrà avere ad oggetto solo profili, obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio Pubblico degli Standard Formativi piemontese" e che "il repertorio regionale è costituito da quanto reso pubblico nella apposita vetrina sugli standard della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro a seguito dell'istruttoria e validazione del settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale".

Ne consegue che i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse non presenti a repertorio, potranno essere erogati e finanziati laddove le specifiche misure regionali lo prevedano, ma non potranno condurre a certificazione pubblica.

Con riferimento alle attività di progettazione dei percorsi formativi da parte degli enti accreditati per la formazione professionale, si evidenzia che sono i singoli atti/bandi che definiscono i profili su cui è ammissibile richiedere istanze di finanziamento, in coerenza con le priorità di indirizzo individuate dalla Regione Piemonte, esplicitate nel POR 2014-20.

Di seguito, vengono fornite le indicazioni relative al modellamento di percorsi formativi riferiti ad elementi del repertorio, siano essi utilizzati in modo completo (ovvero prevedendo la formazione e conseguentemente la certificazione su tutte le competenze previste dal profilo/obiettivo), piuttosto che parziale (ovvero prevedendo la formazione e conseguentemente la certificazione solo di alcune competenze).

4.1 Percorsi

Il percorso formativo è l'insieme delle esperienze di apprendimento per acquisire competenze, conoscenze, e abilità. Un percorso di apprendimento può comprendere esperienze di apprendimento formali e non formali che possono essere certificate dopo la necessaria convalida.

Il percorso è strutturato in unità formative (UF) ciascuna delle quali consente l'acquisizione di competenze (o parti di esse) previste nel profilo/obiettivo di riferimento.

4.1.1 Le "componenti" del percorso formativo

In questo paragrafo si riportano le principali componenti del percorso formativo da utilizzare a cura dei progettisti, anche sulla base di quanto specificato nei singoli atti di programmazione.

Il percorso formativo si compone dei seguenti elementi:

Elementi di riferimento: sono le componenti centrali della formazione, costituite dalle competenze professionalizzanti quali

- Figura di riferimento nazionale
- Profilo
- Obiettivo.

Elementi a completamento del percorso: si tratta di elementi che completano, integrano e rafforzano il percorso formativo in termini di competenze; possono essere sia obiettivi utilizzati interamente o parzialmente, che profili di cui vengono utilizzate solo alcune competenze e variano a seconda dei destinatari previsti dalle politiche regionali.

A titolo esemplificativo si riportano gli obiettivi standard che possono completare un percorso formativo per adulti disoccupati:

- Tecnologie informatiche
- Parità fra uomini e donne e non discriminazione
- Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori
- Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori.

4.1.2 Utilizzo completo e utilizzo parziale delle "componenti" del percorso formativo

Gli elementi, sia di riferimento che a completamento del percorso, possono essere "utilizzati" in modo completo oppure parziale, ovvero il percorso formativo può prevedere l'acquisizione di tutte le competenze costituenti l'elemento oppure solo di alcune.

In caso di **utilizzo completo**, tutte le competenze previste dalla figura/profilo/obiettivo di riferimento devono essere trasferite attraverso la formazione portando quindi ad un'attestazione completa della figura/profilo/obiettivo in termini di attestato di validazione delle competenze/qualifica/specializzazione/ idoneità/abilitazione.

In caso di **utilizzo parziale**, vengono trasferite solo alcune competenze costituenti la figura/profilo/obiettivo o parti di competenze (solo alcune abilità e conoscenze di una competenza), pertanto l'attestazione in esito è necessariamente un attestato di validazione delle competenze.

Nel percorso formativo possono coesistere utilizzi completi e parziali della figura/profilo/obiettivo di riferimento e a completamento del percorso, cioè può essere previsto un utilizzo parziale della componente di riferimento e un utilizzo completo della/e componenti a completamento e viceversa.

Ovviamente, un percorso che porta alla certificazione di tutta una figura/profilo/obiettivo standard deve obbligatoriamente essere finalizzato all'acquisizione di tutte le competenze della figura/profilo/obiettivo, a cui potranno aggiungersene altre attinte dal repertorio e utilizzate in modo parziale.

4.1.3 La "struttura" del percorso formativo

Un percorso formativo è strutturato in annualità, fasi e in unità formative (UF).

Il percorso può essere erogato in una o più annualità. L'annualità rappresenta l'arco temporale nell'ambito del quale viene erogato l'intero percorso formativo. La fase è costituita da un insieme di unità, mentre l'unità formativa rappresenta uno step del percorso, con precisi obiettivi ed è costituita da una o più competenze che dovranno essere acquisite dallo studente; l'organizzazione delle unità formative costituisce la struttura del percorso formativo.

La declinazione del percorso può essere articolata in una o più unità formative o in fasi e unità formative, purché riconducibili in modo univoco alle singole annualità. Resta valida la regola per la quale una unità formativa può appartenere in modo esclusivo ad una sola fase.

Per ogni unità formativa deve essere indicato il monte ore dedicato e, pertanto, il monte ore di una fase/annualità corrisponde alla somma del monte ore delle singole unità formative che la compongono. In relazione ai contenuti di un percorso formativo, possono essere realizzate unità formative dedicate a singole competenze oppure a gruppi di competenze. A ciascuna unità formativa devono essere quindi ricondotte una o più competenze e, di ciascuna competenza, possono essere trattate tutte o solo alcune abilità e conoscenze. Al fine di assicurare la massima flessibilità e contestualizzazione delle tematiche trattate nel percorso, qualora l'operatore lo ritenga utile e necessario, in fase di progettazione può prevedere conoscenze ulteriori da associare alle unità formative, cosiddette conoscenze libere, che vanno ad aggiungersi a quelle previste dal profilo.

Nel caso il progettista lo ritenga utile per uno sviluppo più dettagliato del percorso, a ciascuna unità formativa potrà ricondurre i processi di lavoro presidiati attraverso l'acquisizione delle competenze ad essi associati.

La progettazione di un percorso formativo può prevedere due livelli di approfondimento: **microprogettazione o macroprogettazione.**

Nella microprogettazione:

- per ciascuna conoscenza collegata all'unità formativa devono essere esplicitati i saperi che consentono di acquisire tale conoscenza. I saperi trovano espressione negli argomenti che verranno trattati nell'unità formativa, ad esempio in termini di concetti, elementi, tecniche, metodologie...;
- gli strumenti e le modalità (aule, attrezzature, laboratori, modalità) devono essere collegati alle singole unità formative, tenendo presente che uno stesso elemento può essere associato a più unità formative.

Nella **macroprogettazione** è sufficiente collegare le competenze - in modo completo o parziale - alle unità formative senza dettagliare i saperi, e associare strumenti e modalità a livello di percorso formativo, senza inserirli nelle unità formative.

4.2 Percorsi Standard e relativo utilizzo

I percorsi standard sono percorsi progettati dalla Regione Piemonte con l'ausilio delle commissioni tecniche a livello di macro o micro progettazione.

I percorsi standard devono essere utilizzati dall'operatore senza modificarne i contenuti in termini di componenti e struttura. È possibile invece modificare alcune informazioni generali del percorso (es. descrizione, note...), mentre è richiesto di integrare il percorso con la specificazione delle modalità e degli strumenti previsti per la valorizzazione dei principi orizzontali dell'UE. Nel caso di progettazione di un percorso acquisito da un percorso standard, l'operatore deve inserire all'interno del percorso la descrizione

di strumenti e modalità propri, istanziando anche le specifiche di strumenti e modalità eventualmente già indicate nel percorso standard.

Qualora esista un percorso formativo standard, questo deve essere obbligatoriamente utilizzato per la progettazione; qualsiasi deroga all'utilizzo del percorso formativo standard a favore di un percorso nuovo, deve essere richiesta e motivata all'amministrazione che valuta e approva il percorso.

Per alcuni profili del repertorio, sono inoltre disponibili dei **percorsi standard modulari**, ovvero percorsi costituiti da una serie di moduli formativi di durata variabile, ciascuno dei quali finalizzato al trasferimento di un numero limitato di competenze del profilo. La formazione del profilo nella sua totalità, è data dallo svolgimento di tutti i moduli che compongono il percorso. Pertanto, l'attestazione prevista per ciascun modulo è l'attestato di validazione delle competenze, mentre solo a conclusione del percorso e con la fruizione dell'ultimo modulo è possibile conseguire la certificazione prevista dal profilo/obiettivo (qualifica/specializzazione).

L'obiettivo dei percorsi modulari è di agevolare l'acquisizione nel tempo di specifiche qualifiche, uniformando e quindi rendendo più spendibili le varie parti di un percorso di qualifica. Il loro utilizzo non è obbligatorio laddove l'operatore proponga un percorso unitario di tutte le competenze dei moduli.

4.3 Introduzione alle Prove Complessive di Valutazione

Il riferimento normativo che fissa i criteri generali per la predisposizione delle Prove Complessive di Valutazione è l'allegato H alla D.G.R. n° 152-3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i., "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte".

Le Prove Complessive di Valutazione in funzione della tipologia (Prove standard, criteri unificati e prove non standard/nuove) sono progettate/erogate secondo diverse modalità in funzione del livello di certificazione finale.

La tabella che segue presenta per ciascuno dei due livelli di certificazione il tipo di prova prevista.

Certificazione	Tipo prova
Certificazione di parte seconda	Prova di agenzia, senza commissione esterna: sono PCV progettate e somministrate dagli Operatori
	Prova Standard senza commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche la cui somministrazione avviene da parte dell'operatore che ha svolto la formazione
Certificazione di parte terza	Prova di agenzia validata, con commissione esterna: sono PCV progettate dall'operatore, validate da Regione Piemonte e somministrate in esami gestiti da commissioni esterne
	Prova standard con commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche che, per la loro somministrazione, prevedono la costituzione di una commissione d'esame esterna

Il repertorio delle prove standard e standard a criteri unificati mappa le figure/profili/obiettivi per i quali vi è un numero significativo di percorsi erogati oppure nel caso di elementi normati. Laddove sia presente una prova standard o standard a criteri unificati, deve essere obbligatoriamente utilizzata per la verifica e certificazione delle competenze. Se non è presente, la prova deve essere progettata da parte dell'operatore e, se in un contesto di certificazione di parte terza, essere soggetta a validazione formale.

4.3.1 Struttura Generale di una PCV

La struttura generale delle PCV può essere differente in relazione alla tipologia di percorso formativo; in alcuni ambiti è definita un'architettura minima che fissa i requisiti della prova in termini di durata, numero e tipologia di prove, come nel caso dei percorsi in diritto/dovere e obbligo di istruzione e formazione e di percorsi afferenti a professioni normate. In altre circostanze, la definizione della struttura minima della prova può interessare solo alcuni aspetti o fornire delle linee guida per la progettazione.

La tabella che segue presenta a titolo esemplificativo alcune tipologie di prove maggiormente utilizzate per la composizione della Prova Complessiva di Valutazione.

Tipologia di prova	Obiettivo
Prova tecnico – scientifica Prova teorica	È finalizzata ad accertare il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche di tipo teorico attraverso uno o due questionari somministrati all'allievo.
Prova tecnico – programmatoria Prova tecnico – progettuale	Prova teorica preliminare, avente per oggetto i principali problemi tecnologici di processo, introduttiva e programmatoria rispetto alla prova operativa. È finalizzata ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro previste per la realizzazione di un prodotto/servizio. In linea generale viene chiesto all'allievo di descrivere tali fasi, con indicazione dei materiali necessari e delle attrezzature da utilizzare. Prevede l'applicazione di competenze tecniche, ma può anche prevedere l'applicazione di conoscenze linguistiche o matematiche.
Studio di un caso	È finalizzato ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro. L'allievo deve descrivere in modo completo, dettagliato e coerente le fasi di lavoro relative ad una situazione di lavoro simulata.
Prova tecnico-operativa Prova pratica	È finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche previste attraverso la valutazione della performance dell'allievo nello svolgimento di una prestazione professionale prefissata.
Prova tecnico-consuntiva	La prova tecnico consuntiva (che deve essere realizzata dopo la prova tecnico-operativa) ha lo scopo di illustrare, tramite una relazione scritta, ad un interlocutore competente le caratteristiche del lavoro effettuato durante la lavorazione pratica. Può quindi prevedere la descrizione delle scelte effettuate, degli errori commessi e delle giustificazioni alle scelte effettuate.
Colloquio	È finalizzato ad accertare la capacità dell'allievo di parlare di sé, del proprio lavoro e dei propri obiettivi professionali. L'allievo deve descrivere verbalmente, in modo chiaro e sintetico, l'esperienza formativa appena conclusa (comprensiva di stage se previsto), analizzare i risultati dell'intera prova finale ed esprimere le proprie opinioni/aspettative in merito alle prospettive professionali future.

Per ulteriori dettagli ed esempi si rimanda al documento "Linee Guida PCV" reperibile sul sito istituzionale di Regione Piemonte, nella sezione dedicata a Competenze e Standard della Formazione Professionale.

4.4 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte

Nell'ambito del sistema informativo della Regione Piemonte sono disponibili le procedure dedicate a supporto delle attività di progettazione dei percorsi e di progettazione ed erogazione delle prove complessive di valutazione. In merito ai sistemi informativi, si rimanda a quanto indicato nelle direttive e nei bandi.

5. Modalità, Strumenti e Innovazioni

Le "Modalità" dettagliano il livello, le caratteristiche e le particolarità individuate per l'erogazione del corso.

Di seguito l'elenco delle tipologie di "modalità" maggiormente diffuse:

- Lezione teorica
- Esercitazione su casi di studio
- Esercitazione pratica
- Role play
- E-learning
- Visite guidate
- Didattica laboratoriale
- Lavorare in gruppo
- Simulazione.

Le "Innovazioni" rappresentano modalità didattiche peculiari e distintive di ciascun operatore che garantiscono una maggior efficacia nel processo di apprendimento. Si connotano per discontinuità con le metodologie comunemente in uso.

Gli "Strumenti" identificano le risorse utilizzate per l'erogazione dei contenuti del percorso quali attrezzature, aule e laboratori. Sono esempio di strumenti: Kit, libri, dispense, materiale multimediale, link a risorse internet, etc. Gli strumenti includono anche i laboratori, la cui trattazione di dettaglio è rimandata di seguito.

Gli strumenti previsti per il percorso formativo dovranno essere descritti seguendo i punti indicati di seguito, precisandone la tipologia ovvero: **attrezzatura, aula, laboratorio**.

ATTREZZATURA

Per attrezzature si intende il complesso degli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti necessari allo svolgimento di attività anche di differente tipologia; l'attrezzatura può essere intesa anche come kit.

Nella descrizione occorre specificare le principali caratteristiche dell'attrezzatura, quali ad esempio:

- versione hardware/software
- modello/modelli disponibili
- numero di elementi disponibili
- ...

AULA

Per aula si intende il locale nel quale viene svolta l'attività didattica.

Le caratteristiche dell'aula devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che la costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti³:

- tipologia e numero di posti
- attrezzatura specifica dell'aula (es. videoproiettore)
- ubicazione
- indirizzo
- sede.

LABORATORIO

Il "laboratorio" rappresenta il luogo centrale della formazione, luogo nel quale lo studente può esperire le competenze gradualmente acquisite. Il laboratorio deve essere coerente e collegato alle competenze professionalizzanti del percorso (e alle relative declinazioni in "saperi" e "conoscenze") per consentire l'apprendimento e lo svolgimento delle esercitazioni. Il laboratorio è quindi elemento qualificante del percorso formativo e deve avere caratteristiche quanto più possibile simili a quelle della realtà lavorativa in termini di strumenti e attrezzature professionali.

Si precisa che la denominazione del laboratorio costituisce esclusivamente un'etichetta logica, non rappresenta la necessità fisica di un ambiente destinato univocamente al profilo individuato: in questo senso un laboratorio Informatico, per esempio, può essere utilizzato da più percorsi formativi, nel rispetto di un adeguato rapporto tra numero di strumenti/attrezzature e numero complessivo allievi frequentanti.

In riferimento alla normativa sulla sicurezza, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi di protezione collettiva che si utilizzano nei laboratori devono essere forniti conformemente a quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 a cura dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Agenzie Formative.

Un laboratorio può prevedere delle postazioni individuali (una per allievo) oppure delle postazioni condivise (es. 3 banchi da cucina).

Le caratteristiche del laboratorio devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che lo costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti:

- postazioni di lavoro, specificando se individuali o condivise, tipologia e numero
- attrezzatura specifica della postazione, tipologia e numero (es. PC, piano cottura)
- attrezzatura specifica del laboratorio, tipologia e numero (es. cella robotica, stampante)
- ubicazione

³ Laddove il sistema informativo utilizzato per la progettazione non preveda un campo specifico dedicato all'aula, gli elementi richiesti possono essere inseriti nella descrizione dell'aula, oppure nei campi previsti per gli strumenti.

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard formativi e orientamento professionale
Standard di progettazione dei percorsi	
Pagina 16 di 28	

- indirizzo
- sede
- superficie del laboratorio.

5.1 Standard minimi di laboratorio

La definizione di **standard di laboratorio** rappresenta un aspetto di garanzia relativamente alle attrezzature e agli strumenti di cui gli operatori devono disporre di **minima** per poter erogare un percorso formativo qualitativamente efficace. Ad oggi, la Regione Piemonte ha definito gli standard minimi per la realizzazione dei percorsi triennali di qualifica nazionale, nonché, laddove previsti, dei relativi profili regionali adottati a seguito del recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, riservandosi di definirne di ulteriori.

Gli standard minimi dei laboratori sono riferiti ad un numero medio di 15 allievi frequentanti il percorso; si evidenzia che tale valore costituisce l'indicatore da prendere in considerazione anche per i laboratori per i quali al momento non sono definiti degli standard; inoltre, tutte le attrezzature da prevedersi nel laboratorio (non solo quelle esplicitate negli standard) devono essere di tipo professionale, ovvero presentare caratteristiche analoghe alle strumentazioni utilizzate sui luoghi di lavoro.

Gli standard minimi dei laboratori richiesti per i percorsi triennali di qualifica nazionale sono definiti dalla Regione Piemonte nell'Allegato B "Standard minimi dei laboratori relativi alle figure professionali di qualifica" della D.D. n. 982 del 17 ottobre 2017 reperibile sul sito istituzionale; laddove si progettino percorsi relativi a profili/obiettivi normati, si rimanda alla specifica normativa.

Per quanto concerne gli standard minimi del laboratorio informatico definito per le competenze di base (assi culturali), rappresentano il riferimento per tutte le qualificazioni che non prevedano attrezzature informatiche di livello superiore.

6. Linee guida per l'e-learning

La Formazione a Distanza (FAD)/e-learning rappresenta una "modalità" di erogazione del percorso formativo. Ai fini di una trattazione più completa si dettagliano nel presente capitolo le principali caratteristiche e si ricorda che per la progettazione ed erogazione di percorsi con modalità e-learning gli operatori devono essere accreditati per la specifica tipologia FAD.

6.1 Dalla FAD all'e-learning

La Formazione a distanza (Fad), ovvero la modalità didattica che permette di trasferire conoscenze ed esperienze indipendentemente dallo spazio e dal tempo, ha vissuto un'evoluzione riconducibile a tre generazioni. L'e-learning, estende il concetto di fruizione di materiali didattici tramite internet, andando a costituire un'esperienza didattico-formativa collaborativa, attraverso "l'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza" così come definito dal piano d'azione e-learning della Commissione Europea.

6.2 Requisiti

Si riportano di seguito gli aspetti caratterizzanti delle unità formative erogate in e-learning.



Figure professionali

Il presidio delle attività formative svolte in e-learning dovrà essere garantito da tre figure professionali:

- un amministratore del sistema di e-learning
- un esperto di contenuti
- un tutor.

In particolare quest'ultimo dovrà costituire un riferimento per la gestione del percorso, con una funzione di facilitatore non solo della comprensione dei contenuti, ma anche nell'utilizzo delle tecnologie. Pertanto, le ore di tutoring dovranno corrispondere alle ore delle unità formative erogate in e-learning.

Strumenti

L'erogazione dei contenuti, la condivisione di materiali e conoscenze, dovrà avvenire attraverso adeguata strumentazione (piattaforme tecnologiche, forum, chat, aule virtuali) che possa garantire la tracciatura delle attività formative svolte, la realizzazione di reportistica relativa alla durata dei collegamenti e dei risultati delle prove.

Il tutor dovrà avere a disposizione tutto l'occorrente per svolgere le attività di supporto (pc, connessioni, software) e, al fine di garantire a tutti la possibilità di svolgere le unità formative in e-learning, gli operatori dovranno mettere a disposizione degli allievi un learning point dotato di postazioni multimediali, adeguato software e connessione ad internet.

Il sistema di e-learning utilizzato dovrà prevedere alcune funzioni considerate indispensabili all'erogazione e gestione dei corsi, quali:

- o funzioni per la gestione organizzativa dei corsi erogati in e-learning oltre che l'erogazione e l'upload di materiale;
- o funzioni di supporto alla comunicazione e interazione on-line sincrona e asincrona oltre che al lavoro e all'apprendimento cooperativo e collaborativo, es. forum, bacheche elettroniche, chat, aule virtuali...;
- o funzioni di gestione e monitoraggio dei dati, che permettano l'abilitazione e l'iscrizione degli allievi al corso e il monitoraggio delle attività di fruizione svolte. Inoltre, il sistema dovrà presentare funzioni di reporting che consentano l'elaborazione e la stampa di report dai quali si evinca lo svolgimento e l'andamento della formazione per ciascun allievo. Inoltre, rispetto alle valutazioni, il sistema dovrà permettere la registrazione e stampa delle prove di valutazione e verifica degli apprendimenti.

Monitoraggio dell'apprendimento e tracciatura della valutazione

Il monitoraggio dall'andamento delle attività formative e-learning dovrà essere garantito da prove di autovalutazione in itinere, anche svolte a distanza e delle quali il sistema tenga traccia; la verifica finale dovrà sempre svolgersi in presenza.

Articolazione del percorso

Al fine di presentare le parti del percorso erogate in e-learning a tutti gli utenti, di fornire le opportune indicazioni e di ottenere dei feedback intermedi, dovranno essere previsti degli incontri in presenza. Di minima gli incontri frontali dovranno essere:

- all'avvio dell'attività e-learning

- in itinere
- a conclusione dell'attività di e-learning per la verifica finale.

Non sono ammessi percorsi che prevedono una modalità di erogazione del corso solo in e-learning.

Gli operatori possono prevedere la progettazione e l'erogazione di parti di percorsi formativi in e-learning, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle singole schede corso in termini di ore ammesse, in considerazione del fatto che le percentuali di e-learning possono essere diverse a seconda delle competenze da trasmettere.

In ogni caso, l'erogazione di parti del percorso formativo in modalità e-learning deve essere sempre valutata, anche in sede di approvazione del percorso, in funzione alle caratteristiche specifiche del corso e alle caratteristiche specifiche degli utenti.

Laddove nelle schede corso sia prevista una percentuale di ore e-learning uguale a 0 (es. corsi normati) non è possibile prevedere alcuna unità didattica in e-learning.

Si specifica che le ore e-learning definite in percentuale nella scheda corso devono essere calcolate sul totale delle ore corso, compreso l'eventuale stage.

6.3 Modalità operative

Qualora prevista l'erogazione di parti del percorso in e-learning, nella modalità e-learning l'operatore deve dare evidenza dei seguenti elementi:

- a) la/le unità formative specifiche erogate in e-learning, le relative durate e le motivazioni che hanno condotto a scegliere tale modalità didattica;
- b) le caratteristiche del sistema di e-learning (hardware, software, principali funzionalità);
- c) le caratteristiche richieste per la dotazione di base hardware, software e di banda necessarie all'allievo per l'accesso al sistema di e-learning;
- d) la disponibilità e le caratteristiche del learning point messo a disposizione per gli allievi;
- e) il numero e la distribuzione degli incontri in presenza.

7. Stage

Lo stage è un'esperienza aziendale di durata variabile che si configura come un **completamento del percorso formativo**, dando allo studente la possibilità di alternare studio e momenti di lavoro e di consolidare e arricchire quanto appreso.

Lo stage rappresenta un momento formativo importante, attraverso il quale non solo l'allievo ha la possibilità di approfondire le competenze acquisite ma anche di vivere un'esperienza diretta del mondo del lavoro, utile anche per le scelte professionali future.

Lo stage, inteso quindi come momento di consolidamento del percorso formativo, **ne costituisce parte integrante** e offre all'allievo la possibilità di sperimentarsi in reali contesti lavorativi in modo protetto e accompagnato da parte di un tutor. Inoltre, lo stage costituisce anche occasione di acquisizione di competenze in contesti non formali, che arricchiscono il bagaglio formativo dell'allievo e che possono trovare formale riconoscimento.

La durata dello stage è differente a seconda della tipologia di destinatario a cui si rivolge il percorso ed è definita in ciascuna scheda corso; data l'importanza dello stesso, la progettazione deve essere accurata e descritta rispetto a:

- finalità e obiettivi
- modalità di raccordo rispetto al percorso formativo

- azioni di monitoraggio e ritorno rispetto all'andamento dell'attività
- azione di accompagnamento e supporto del tutor.

Lo stage si differenzia quindi dal tirocinio extracurricolare, che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro e non è parte integrante di un percorso formativo approvato come nel caso dello stage.

In tal senso il tirocinio è normato dalla D.G.R. 85-6277 del 22.12.2017 e costituisce una misura formativa di **politica attiva**, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Per gli atti normativi e documenti correlati al tirocinio si rimanda al sito istituzionale di Regione Piemonte.

8. Principi orizzontali del POR

Principi orizzontali⁴ a tutta la programmazione sono:

- lo **sviluppo sostenibile**, attraverso l'incentivazione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- le **pari opportunità e non discriminazione**, al fine di lottare contro tutte le forme di discriminazione e accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione delle persone in situazioni di svantaggio;
- la **parità tra uomini e donne**, per aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, per contrastare la femminilizzazione della povertà, per ridurre la segregazione di genere e gli stereotipi nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella formazione e per promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini

Su tutti i percorsi formativi, nelle modalità e/o negli strumenti, devono necessariamente essere valorizzati tali principi. Il mancato inserimento dei principi orizzontali e la loro contestualizzazione nei percorsi formativi comporterà la **non ammissione dell'intervento formativo**.

Di seguito vengono illustrate le linee guida per la progettazione che saranno poi declinate e contestualizzate rispetto alle Direttive e relativi Bandi, tipologia e durata delle azioni previste.

8.1 Linee guida per lo sviluppo sostenibile

8.1.1 Premessa

Lo sviluppo sostenibile ha un ruolo centrale tra gli obiettivi che l'Unione Europea si prefigge di perseguire. Rappresenta uno dei tre pilastri su cui si fonda la nuova Strategia 2020, che pone al centro dell'azione dell'Europa e degli Stati membri la promozione di una crescita sostenibile, passando per l'incentivazione di un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.

⁴ Il Regolamento Generale indica quali principi orizzontali la Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (art. 7) e lo Sviluppo sostenibile (art. 8).

Regolamento UE n.1303/2013 capo II art.7 e art.8

Regolamento UE n.13034/2013 capo II art.7 e art.8

P.O.R. F.S.E 2014-20 Regione Piemonte

La formazione, come l'istruzione, rappresenta una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile.

Qualsiasi professione, anche se non direttamente rivolta alla protezione dell'ambiente, utilizza risorse e servizi naturali, influenzando direttamente la loro qualità, disponibilità, integrità: in tale senso il sistema della formazione con le sue qualificazioni deve per parte sua favorire uno sviluppo sostenibile.

Le presenti linee guida rappresentano pertanto lo strumento offerto agli operatori per permettere loro una progettazione adeguata di azioni inserite nei diversi percorsi formativi, in relazione all'integrazione strategica del principio orizzontale relativo allo sviluppo sostenibile.

Per favorire l'approccio ai temi della sostenibilità emerge quindi l'esigenza di integrare competenze ambientali nei percorsi di formazione alle professioni e al lavoro, agendo in due direzioni:

- a livello trasversale, sulle professioni e sui percorsi formativi a tutti i livelli, integrando su questi il **"sapere minimo" ambientale** che ciascun profilo deve possedere per essere compatibile con i criteri della sostenibilità, affinché possa maturare in tutti i cittadini e lavoratori una sempre maggiore consapevolezza dei propri atteggiamenti e delle rispettive conseguenze sull'ambiente e sulla qualità di vita;
- con azioni mirate alle **professioni ambientali**, al fine di migliorare l'efficacia delle azioni di formazione, sia per quanto riguarda:
 - le professioni ambientali tradizionali
 - le professioni emergenti e/o innovative.

8.1.2 Modalità operative

In riferimento alle direzioni indicate, si ritiene opportuno che gli operatori si attengano alle seguenti indicazioni.

È richiesto l'inserimento di **elementi integrati all'interno del percorso formativo**, legati da un lato ai temi generali dello sviluppo sostenibile, dall'altro alla specificità dei percorsi e dei profili e alla loro interazione con le tematiche relative allo sviluppo sostenibile. Le scelte relative all'inserimento degli elementi ed alla loro contestualizzazione all'interno del percorso formativo dovranno essere esplicitate tramite una unità formativa da denominarsi **"elementi per la sostenibilità"**, nella quale i progettisti avranno cura di descrivere:

- gli obiettivi
- le scelte effettuate in merito alla contestualizzazione nel percorso (quali sono e in quali UF vengono descritti gli elementi)
- le ore dedicate alle azioni specifiche riferite alla sostenibilità, valutate in rapporto alla durata ed alla tipologia di percorso proposto, in relazione alle scelte di contestualizzazione effettuate.

Per quanto riguarda l'esplicitazione dei contenuti, dovranno essere utilizzati almeno due argomenti liberi, da denominarsi **"aspetti generali di sostenibilità"** ed **"aspetti specifici di sostenibilità"**, da collegarsi alle UF del percorso prescelte e facilmente individuabili.

Rispetto ai profili a carattere ambientale, o comunque in linea con gli obiettivi della strategia UE in materia di sviluppo sostenibile, occorre inserire un'unità formativa **"Elementi per la sostenibilità ambientale"** della durata di 16 ore o la loro contestualizzazione all'interno del percorso formativo. In questo caso gli elementi dovranno essere esplicitati tramite l'unità formativa sopra citata, nella quale i progettisti avranno cura di indicare:

- gli obiettivi

- le **scelte effettuate** in merito alla contestualizzazione nel percorso (quali sono e in quali UF vengono descritti gli elementi)
- le **ore dedicate** alle azioni specifiche riferite alla sostenibilità, valutate in rapporto alla durata ed alla tipologia di percorso proposto, in relazione alle scelte di contestualizzazione effettuate.

Questa unità formativa riveste carattere propedeutico all'interno del percorso. Per la definizione di tale unità si faccia riferimento all'obiettivo standard dalla Regione Piemonte denominato "Elementi per la sostenibilità ambientale", avendo cura di precisare i saperi che contraddistinguono gli aspetti di carattere generale e specifico, qualora non contestualizzati.

Per i percorsi di durata inferiore alle 150 ore e non riferiti a profili di carattere ambientale, la contestualizzazione del principio orizzontale dello sviluppo sostenibile non deve necessariamente prevedere l'inserimento dell'Unità formativa di 16 ore, ma può avvenire con la valorizzazione di modalità e/o strumenti relativi al principio dello sviluppo sostenibile ed eventualmente con l'inserimento di ulteriori elementi (ad es. conoscenze essenziali, descrizione delle UF, ecc.) all'interno delle unità formative previste, seguendo comunque le indicazioni specifiche date dai bandi e dalle direttive.

OBIETTIVI FONDAMENTALI (che non sono da trasformarsi in competenze-attività...):

per gli aspetti generali:

- percepire la complessità delle tematiche ambientali (disponibilità di risorse, indicatori di sostenibilità)
- individuare le relazioni tra aspetti ambientali, economici, sociali con strumenti di tipo culturale, tecnico, normativo ed esempi riferiti alle buone pratiche quotidiane
- applicare elementi di ecologia quotidiana (buone pratiche possibili)

per gli aspetti specifici di ciascun profilo:

- individuare le tematiche specifiche della sostenibilità correlabili al profilo
- individuare buone prassi di settore in relazione alle tematiche individuate.

INDICAZIONI IN RELAZIONE AI CONTENUTI

Aspetti di carattere generale: (rispetto ai quali articolare le azioni specifiche nei percorsi)

- Relazione uomo-ambiente, società-ambiente, economia-ambiente.
- Il consumo di risorse naturali, la produzione di rifiuti e l'inquinamento. I cambiamenti climatici....
- Lo sviluppo sostenibile. Principi. Indicatori per misurare la sostenibilità.
- Strumenti per la sostenibilità ambientale: culturali, tecnici, economici, normativi, volontari.
- Significato concreto delle buone pratiche quotidiane. Esempi di buone prassi
- Organi di vigilanza e controllo.

Aspetti di carattere specifico legati ai profili: (da scegliere, contestualizzare in relazione al percorso e sviluppare in dettaglio)

- Gestione delle risorse (energia, acqua, suolo, ...)
- Risparmio energetico e energie rinnovabili
- Ecogestione delle attività produttive
- Ciclo di vita di un prodotto/servizio e i relativi "costi" ambientali
- Rischio ambientale
- Progettazione sostenibile

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard formativi e orientamento professionale
Standard di progettazione dei percorsi	
Pagina 22 di 28	

- Gestione rifiuti
- Turismo sostenibile
- Mobilità sostenibile
- Decrescita
-

8.1.3 Metodologie e strumenti

Per lo sviluppo e la contestualizzazione delle azioni legate alla sostenibilità sono da privilegiarsi ovviamente modalità interattive, utilizzo di testimonianze privilegiate, nonché visite didattiche e ricorso a strumenti cinematografici/documentaristici o comunque afferenti agli strumenti in genere già utilizzati nel campo della formazione ed educazione ambientale.

Link consigliati

<http://www.unep.org/>

<http://ec.europa.eu/>

<http://www.minambiente.it/>

<http://www.arpa.piemonte.it/>

8.2 Linee guida per la parità fra uomini e donne e non discriminazione

Le pari opportunità, sia in riferimento alla discriminazione di genere che in senso più ampio, rappresentano diritto fondamentale di ciascuna persona. I contesti educativi e formativi costituiscono un ambito privilegiato per la diffusione di tali principi, di cui si deve quindi tener conto nella progettazione didattica di tutti i percorsi nel rispetto di quanto sancito dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011)" e ratificato dall'Italia in data 19/6/2013 al cap. III art.14⁵ Pertanto è richiesto agli operatori di prevedere una specifica unità formativa con l'obiettivo di trasmettere i principi fondamentali di pari opportunità, in un'ottica di prevenzione delle discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale e/o la contestualizzazione di tali tematiche nei progetti formativi anche in relazione alla durata e al target dei beneficiari delle azioni previste dai Bandi.

8.2.1 Modalità operative

Per ogni corso, di durata maggiore o uguale ad ore 150, deve essere obbligatoriamente prevista un'unità formativa specifica della durata massima di **12 ore** che deve associare l'**obiettivo "Parità fra uomini e donne e non discriminazione"** e la relativa conoscenza essenziale: "Interculturalità e Pari Opportunità". Tale unità deve trattare in modo contestualizzato, rispetto ai destinatari ed al percorso formativo, i seguenti saperi:

- Principi fondamentali delle Pari Opportunità
- Parità di genere-Strumenti di conciliazione-Condivisione delle responsabilità

⁵ Articolo 14 – Educazione

1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media



- Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze: età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità.
- Identità, stereotipi e adeguamento del linguaggio
- Elementi normativi e Istituzioni di parità.

Queste stesse tematiche e/o ulteriori elementi di approfondimento dovranno essere integrati, proprio nell'ottica della *trasversalità*, in altre unità formative del percorso, dandone evidenza nella descrizione e nella declinazione degli argomenti dell'unità formativa in oggetto, anche in ragione del monte ore complessivo del percorso e dei destinatari.

Curriculum Esperta/o di parità di Ente

Dal CV deve potersi evincere la partecipazione ad attività formativa per Esperta/o di parità (moduli standard) o equivalente formazione specifica e aggiornata e/o di aver maturato una significativa (ruolo e durata nel tempo) esperienza lavorativa nell'ambito delle P.O.

Relazione sintetica sulle attività dell'operatore (max. 5 pagine)

Gli operatori dovranno allegare una relazione che preveda i seguenti punti:

- a) Buone prassi a livello organizzativo attivate dall'ente nell'ultimo triennio nell'ambito delle P.O e portate a sistema (Politiche per la conciliazione attivate al proprio interno, aggiornamento e sensibilizzazione del personale, funzioni della/del referente).
- b) Buone prassi metodologiche e didattiche attivate nei percorsi realizzati negli anni precedenti nell'ambito delle pari opportunità e non discriminazione e dell'interculturalità
- c) Azioni di miglioramento e sviluppo previste in materia di mainstreaming, codici etici, sensibilizzazione sulla responsabilità sociale delle imprese, contrasto e prevenzione di ogni forma di violenza, ecc.
- d) Coerenza con il principio del mainstreaming (presenza di una rete interna all'ente fra le figure referenti di parità e/o esterna con vari attori del territorio). Nell'eventualità di una rete interna si richiede di allegare i CV delle/dei Referenti delle singole sedi formative: anche da questi curricula dovrà potersi evincere una formazione specifica e aggiornata in tema di P.O. e/o una significativa esperienza lavorativa nell'ambito delle P.O.

8.2.2 Supporti alla Progettazione

- Sito: www.regione.piemonte.it/moveup
- Materiali: Kit Pari Opportunità, Scaffale di Parità, Pubblicazioni FSE (progetti P.O.)
- Sito: http://www.regione.piemonte.it/europa/dwd/2014/senza_pauraesec.pdf
- Sito: <http://www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/scuole.htm>
- Sito: <http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index>
- Sito: <http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it>

9. Linee guida per la sicurezza

L'igiene e la sicurezza sul lavoro sono temi trasversali rispetto a tutti gli interventi di formazione e per i quali si raccomanda particolare attenzione nel caso di percorsi che prevedano un periodo di stage in azienda, siano essi destinati a giovani che assolvono l'obbligo scolastico che ad adulti che si qualificano o specializzano attraverso corsi del sistema della formazione professionale.

Regione Piemonte ha quindi ritenuto opportuno fornire precise indicazioni nella circolare N.46609 del 06/12/2017 "Formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro nei percorsi di formazione

Direzione Regionale Coesione Sociale	Settore Standard formativi e orientamento professionale
Standard di progettazione dei percorsi	Pagina 24 di 28

professionale che prevedono un periodo di stage in azienda”, a cui si rimanda per una diligente applicazione.

Si specifica che qualora le competenze relative alla sicurezza siano già presenti nelle figure, nei profili o negli obiettivi di riferimento o in eventuali altri obiettivi che compongono il percorso stesso, in fase di progettazione dei percorsi non è necessario aggiungere gli obiettivi "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e "Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori". La circolare del 06/12/2017, infatti, indica la necessità di realizzare un'attività formativa relativa alla sicurezza generale e specifica (che quindi dovrà essere prevista e contestualizzata all'interno delle Unità Formative del percorso formativo), ma non vincola all'utilizzo degli obiettivi del repertorio "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e "Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori" né a creare necessariamente delle unità formative separate all'interno del progetto formativo.

Si evidenzia che la formazione sulla sicurezza e sul lavoro ha trovato una sua unitaria trattazione nello specifico testo unico disponibile sul sito della Regione Piemonte nelle pagine istituzionali della Sanità.

10. Linee guida per l'orientamento

Nella logica della formazione e dell'orientamento lungo tutto l'arco della vita la predisposizione di percorsi formativi non può prescindere dall'attenzione alla **competenza dell'orientamento** che contribuisce all'incremento dell'autonomia personale e alla costruzione dell'identità sociale e professionale degli utenti. Il possesso di tale competenza favorisce infatti la personalizzazione delle esperienze formative, lo sviluppo della progettualità nelle fasi di transizione e di inserimento lavorativo e sostiene l'occupabilità in riferimento al POR FSE 2014-2020.

L'Accordo del 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sugli standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori di orientamento⁶ richiama, nell'ambito della formazione professionale, la presenza sia di interventi di monitoraggio orientativo del percorso formativo in entrata, in itinere e in uscita (progetti di accoglienza, di accompagnamento allo *stage*, di sostegno alla ricerca del lavoro, ecc.), che di attività orientative educative finalizzate allo sviluppo di competenze adeguate ad affrontare transizioni formative e lavorative.

Le seguenti indicazioni hanno l'obiettivo di guidare il progettista nella definizione delle Unità Formative dedicate all'orientamento in relazione ai destinatari, alla tipologia e alla durata dei corsi.

Per la creazione di unità formative indirizzate all'acquisizione della competenza dell'orientamento è previsto l'utilizzo completo dell'obiettivo denominato "Orientamento".

La durata delle unità formative di orientamento varia a seconda della tipologia dei percorsi. Di seguito vengono fornite alcune indicazioni operative di massima che potranno essere ulteriormente adattate e/o specificate nei bandi:

giovani e adulti inoccupati/disoccupati, corsi formativi post qualifica, post diploma e post laurea:

si prevede l'inserimento della competenza dell'orientamento da un minimo del 2% ad un massimo del 4% per i corsi uguali o inferiori alle 600 ore, fino a un massimo del 3% per i corsi oltre alle 600 ore;

⁶ Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul documento recante Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 136/CU del 13 novembre 2014.

soggetti in condizione di svantaggio, progetti per minori detenuti, corsi formativi per adulti detenuti, corsi formativi per giovani a rischio, corsi per disabili:

si prevede l'inserimento della competenza dell'orientamento da un minimo del 3% ad un massimo del 15% di ore annuali corso, ad esclusione dei corsi per immigrati stranieri disoccupati per i quali si prevede da un minimo del 3% fino a un massimo del 10%;

popolazione in genere per la formazione permanente, corsi formativi annuali o biennali mirati ad una qualificazione:

si prevede l'inserimento della competenza dell'orientamento da un minimo del 2% ad un massimo del 4%, ad esclusione dei percorsi già regolati dagli standard e da specifiche normative di settore (ad es. O.S.S., ...), dei percorsi formativi mirati ad una specializzazione, abilitazione professionale e patente di mestiere, per i quali si prevede fino a un massimo del 3%.

In ogni caso, la modalità di trattazione delle parti dedicate all'orientamento deve rispettare quanto previsto dai singoli bandi e deve essere valutato e formulato in funzione della storia professionale degli utenti e di eventuali attività di orientamento già svolte o previste, nell'ottica di evitare sovrapposizioni e di fornire risposte mirate ai reali bisogni degli utenti.

Per i percorsi di breve durata, si ritiene opportuno prevedere all'interno dei percorsi l'accoglienza degli utenti, che si distingue dall'attività di orientamento sopra descritta, seguendo le indicazioni specifiche fornite dai bandi e alle direttive di riferimento.

11. Linee guida per l'inclusione sociale

Il programma operativo regionale invita e promuove ad una diffusa applicazione di strategie di inclusione attiva, operando in continuità rispetto al passato a partire dalle esperienze di successo pregresse.

"Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"⁷, significa dunque:

- l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità"
- il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
- la promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro.⁸

Con la consapevolezza che anche le azioni formative e i contesti di apprendimento possono costituire elemento importante di inclusione sociale, la Regione Piemonte ha posto e pone grande attenzione alla progettazione inclusiva, definendo linee guida specifiche e prevenendo nel repertorio degli standard degli obiettivi formativi che gli operatori dovranno utilizzare nella progettazione dei percorsi laddove ve ne sia l'esigenza.

L'Inclusione sociale può riguardare più soggetti, dalle persone disabili a quelle in situazioni di disagio sociale, dagli immigrati stranieri alle persone detenute. Laddove gli atti di programmazione lo prevedano, potranno quindi essere attivati specifici corsi rivolti alle suddette categorie di utenza.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni di carattere generale, a cui faranno seguito informazioni operative collegate alla specifica azione di politica attiva.

⁷ Obiettivo 9 del Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

⁸ Priorità di investimento selezionate in riferimento all'obiettivo 9 (9i, 9iv, 9v)

In caso di percorsi formativi rivolti a persone disabili con handicap di tipo intellettivo medio – medio grave, gli operatori possono fare riferimento a tipologie corsuali con finalità orientative e pre-professionalizzanti mirate a rafforzare sia la sfera personale che conoscitiva oppure a corsi mirati a trasmettere le competenze professionalizzanti e finalizzati all’inserimento lavorativo.

I percorsi, a partire dagli obiettivi previsti nel repertorio di Regione Piemonte, potranno prevedere o meno il trasferimento di competenze professionalizzanti - attinte da specifici profili - oltre che ulteriori competenze di carattere trasversale afferenti ad altri obiettivi del repertorio.

Laddove si sia in presenza di percorsi rivolti a persone in situazione di disagio sociale (es. giovani che hanno abbandonato la scuola, non inseriti nel mondo del lavoro e con condizioni di disagio sociale e familiare), il percorso potrà finalizzarsi alla preparazione al lavoro, prevedendo le competenze afferenti all’obiettivo standard “Accompagnamento alla scelta professionale/formativa”, unitamente alle competenze professionalizzanti di profilo e alle competenze trasversali.

L’inclusione sociale può guardare anche alle persone straniere immigrate e alle persone detenute, per permettere l’acquisizione di professionalità che favoriscano l’integrazione e/o la reintegrazione nel tessuto lavorativo e sociale oltreché un livello di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che gli consenta una comprensione e una capacità di dialogo adeguate.

In questo senso, in tutti i percorsi rivolti ad immigrati stranieri con difficoltà linguistiche si possono prevedere:

- un modulo di lingua italiana come seconda lingua (L2), individuato fra gli obiettivi sulla Lingua Italiana presenti nel repertorio regionale, a partire da un test di ingresso
- un modulo di cittadinanza attiva strettamente collegato al profilo personale.

12. Gestione dei crediti formativi

12.1 I Crediti Formativi

Il processo di assegnazione dei crediti è uno strumento che permette la capitalizzazione dei risultati di apprendimento ottenuti in contesti formali, non formali e/o informali e di favorirne il trasferimento da un contesto all’altro ai fini della convalida e del riconoscimento.

Le regole operative per la certificazione dei crediti formativi sono descritte, nel “Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti – PARTE A” approvato con D.D. 849 del 18/09/2017, nel quale sono illustrate anche le regole afferenti la certificazione in ingresso per professioni regolamentate e ambiti specifici.

Per facilitare l’accesso e la transizione fra i diversi sistemi di istruzione e formazione è anche prevista la possibilità di assegnare un “debito formativo” che si riferisce alle competenze che il soggetto dovrà recuperare e alle misure di accompagnamento che consentiranno il recupero. Per maggiori dettagli sul concetto di debito formativo si rimanda altresì al Testo Unico di cui sopra.

12.1.1 Requisiti di accesso ai percorsi: crediti formativi derivanti da competenze certificate o validate

Con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi di formazione, ad integrazione di quanto riportato nelle "schede corso", le competenze validate e certificate⁹ possono costituire crediti formativi in ingresso ai percorsi formali, ai sensi del decreto interministeriale MLPS-MIUR del 30 giugno 2015 concernente la "definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio n. 13 del 2013".

Inoltre, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio n. 13 del 2013, possono costituire credito formativo anche le competenze acquisite in contesti non formali e informali che siano state validate o certificate ai sensi del citato Testo Unico regionale.

13. Modellazione di azioni di recupero/personalizzazione

I Laboratori di Approfondimento e Recupero individuali o di gruppo (L.A.R.) sono progetti (azioni) finalizzati principalmente a favorire:

- un supporto al recupero di uno specifico gap di competenza dei beneficiari delle azioni formative
- l'inserimento in itinere nei percorsi formativi
- rinforzo di competenze specifiche nell'ottica di una personalizzazione del percorso.

Si configurano come progetti didattici presentati dall'agenzia formativa. Tali progetti si basano su un'analisi delle competenze/attività/conoscenze possedute dal soggetto, su un confronto con il percorso formativo d'ingresso o frequentato e sviluppano la necessaria integrazione in termini di competenze/attività/conoscenze per colmare gli eventuali scostamenti rilevati (debiti o gap formativo).

Il progetto è definito a livello di monte ore, di calendario e di budget (parametri indicati nei bandi) e deve ricevere l'autorizzazione all'avvio da parte dell'Amministrazione competente che potrà approvare e finanziare fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

I L.A.R. possono essere individuali e/o in piccoli gruppi: il numero massimo di allievi inseriti in uno stesso progetto di norma non deve superare le 10 unità.

I moduli da utilizzare per la presentazione sono resi disponibili in allegato al relativo bando.

14. "Deroga ore"

Per **deroga ore** si intende una variazione eccezionale delle ore corso previste dagli standard di erogazione rispetto allo specifico profilo, in virtù di gruppi classe portatori di medesime caratteristiche: una riduzione può essere motivata da competenze pregresse omogenee rispetto al percorso, mentre un aumento di ore può legarsi a un'esigenza di arricchimento del percorso dovuta a specifiche caratteristiche dell'utenza.

Pertanto, ciò che caratterizza la deroga ore è la concessione della stessa all'intero gruppo classe – i cui componenti presentano tutti le medesime caratteristiche - e non al singolo individuo. In tal senso nell'ottica della riduzione il concetto di deroga si differenzia da quello di credito formativo concesso *ad personam* e non prevede che vi siano inserimenti specifici di dati nel sistema informativo.

⁹ Le competenze sono validate/certificate secondo quanto previsto dal Testo Unico per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti – PARTE A, approvato con d.d. 849 del 18/09/2017.

Tra le variabili che possono concorrere alla definizione della deroga ore, a titolo esemplificativo, possono figurare una pregressa esperienza professionale dimostrabile, un analogo titolo di studio più elevato rispetto al prerequisito in ingresso, analoghe competenze acquisite in contesti informali e non formali, omogenee necessità formative aggiuntive da parte degli utenti.

Le specificità del target che motivano la deroga ore devono essere dettagliatamente esplicitate in quanto la deroga ore deve essere espressamente autorizzata da parte dell'amministrazione che riconosce e autorizza il percorso, su richiesta dell'operatore.

15. Certificazioni in esito ai percorsi formativi

La certificazione rilasciata in esito ad un percorso formativo deve essere coerente con quanto previsto nelle schede corso. I modelli di attestazione finale sono stati approvati con D.D. 420 del 1 luglio 2016.

Le indicazioni relative alla certificazione delle competenze risiedono nel Testo Unico per la certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti.

Tipologia Certificazione	Tipologia Prova e modalità di somministrazione	Profili/obiettivi/competenze contenuti nel Repertorio Regionale
Certificazione di parte seconda	Prova di agenzia, senza commissione esterna: sono PCV progettate e somministrate dagli Operatori	Attestato di validazione delle competenze
	Prova Standard senza commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche la cui somministrazione avviene da parte dell'operatore che ha svolto la formazione	
Certificazione di parte terza	Prova di agenzia validata, con commissione esterna: sono PCV progettate dall'operatore, validate da Regione Piemonte e somministrate in esami gestiti da commissioni esterne	Attestato di Idoneità Abilitazione professionale Qualifica professionale Specializzazione Diploma professionale
	Prova standard con commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche che, per la loro somministrazione, prevedono la costituzione di una commissione d'esame esterna	

L'Attestato di frequenza e profitto è disciplinato dalla normativa come **caso residuale** e il suo utilizzo è specificamente regolato dalla D.D. 420/2016. In particolare è consentito l'utilizzo per i seguenti casi:

1. se previsto espressamente dalla normativa di settore delle professioni regolamentate
2. se relativo a profili/competenze non contenuti nel Repertorio regionale previa preventiva autorizzazione regionale.
3. se relativo ad un corso **non progettato** per competenze ma **autorizzato** dalla Regione Piemonte.